



COMUNE DI BARDONECCHIA
Città Metropolitana di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

Spett. Ditta
RENDA GIUSEPPE SAS
Pec: renda@pec.it

Oggetto: ESONDAZIONE TORRENTE FREJUS/MERDOVINE, DORA DI MELEZET, DORA DI BARDONECCHIA E TORRENTE ROCHEMOLLES IN SEGUITO INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 30/06/2025

Lavori in somma urgenza affidati in forma diretta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 per l'importo complessivo pari ad € 10.000,00. CUP C32F25000070005 - CIG B7B066C68A – LETTERA NEGOZIALE

Richiamati integralmente:

- il verbale in somma urgenza del 30/06/2025, a firma del Responsabile sostituto dell'Area Tecnica, in temporanea assenza per congedo del Responsabile dell'Area Tecnica, nonché sottoscritto anche da quest'ultimo a seguito di interruzione del congedo dalle ore 17:30, e registrato al prot. 12152 del 03/07/2025, con il quale è stato disposto quanto segue per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità:

- *l'immediata esecuzione dei lavori di rimozione del materiale litoide e alluvionale lungo l'asta del Torrente Frejus, nel tratto tra il ponte di via Stazione ed il ponte sulla SP216, in prossimità della confluenza con la Dora di Melezet nonché dell'area di confluenza dei torrenti Dora di Melezet e Torrente Rochemolles e nel tratto iniziale della Dora di Bardonecchia, in prossimità del ponte della Regione Courbe e della Via Torino (SS335), nonché nelle aree ed abitazioni limitrofe alla viabilità, dove si sono accumulati ingenti quantitativi di materiale alluvionale;*

- *di procedere contestualmente a dare ordinativo alle Ditte di cui alla tabella allegata al verbale, trattandosi di operatori resisi immediatamente disponibili ad intervenire e ritenuti idonei alla luce di pregresse esperienze desumibili dalla documentazione presente agli atti per interventi della medesima tipologia;*

- *di proporre al Sindaco l'emissione di apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, da emettere anche nei confronti della Città metropolitana di Torino all'ANAS e dei gestori dei servizi pubblici e di pubblica utilità potenzialmente interessati dall'evento, ciascuno per le rispettive competenze;*

- con Ordinanza n. 17 del 01.07.2025, il Sindaco ha ordinato:

- *al Consorzio Forestale Alta Valle Susa di coadiuvare ed assistere gli uffici comunali nelle attività connesse alla messa in sicurezza delle aree;*

- *alla Città Metropolitana di Torino e all'ANAS l'esecuzione di tutti quei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino della viabilità delle infrastrutture di competenza;*

- *al gestore del Servizio Idrico Integrato SMAT S.p.A. di verificare e ripristinare il corretto funzionamento degli impianti idrici e fognari valutando l'efficienza delle opere di presa e dei rilasci in alveo, garantendo, se necessario, l'approvvigionamento d'acqua alla popolazione anche mediante apposite autobotti;*

- *alla Soc. ACSEL di coadiuvare gli uffici tecnici, al fine di garantire la pulizia delle strade interessate dall'evento alluvionale.*

- *alle Soc. LUMINA S.R.L., METANODOTTO ALPINO, ENERGIE DES ALPES e ENEL Distribuzione di verificare e ripristinare nel più breve tempo possibile i servizi di propria competenza sul territorio comunale eventualmente danneggiati durante l'evento alluvionale del 30.06.2025;*

- *alle Ditte elencate nel verbale in somma urgenza di provvedere all'immediata esecuzione dei lavori di rimozione del materiale litoide nel tratto terminale del torrente Frejus, negli alvei e nelle aree interessate dall'evento;*

- al Comando di Polizia Locale di disporre tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza della viabilità e della fruizione delle aree pubbliche, coordinandosi con le altre forze dell'ordine in indirizzo;
- all'Area Tecnica comunale, per quanto di competenza, di coordinare tutti quei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza atte a garantire la pubblica e privata incolumità;
- la Determinazione dell'Area Tecnica n. 228 (R.G. 503) del 22.07.2025 ad oggetto "Esondazione torrente Frejus/Merdovine, dora di Melezet, dora di Bardonecchia e torrente Rochemolles in seguito intense precipitazioni atmosferiche del 30/06/2025 - ripristino immediato della viabilità con relative aree limitrofe e dell'officiosità idraulica delle aste fluviali interessate mediante asportazione del materiale alluvionale - affidamenti lavori e servizi in somma urgenza"
- la Determinazione dell'Area Tecnica n. 241 (R.G. 528) del 24.07.2025 ad oggetto "Esondazione torrente Frejus/Merdovine, dora di Melezet, dora di Bardonecchia e torrente Rochemolles in seguito intense precipitazioni atmosferiche del 30/06/2025 - ripristino immediato della viabilità con relative aree limitrofe e dell'officiosità idraulica delle aste fluviali interessate mediante asportazione del materiale alluvionale - perizia in somma urgenza n. 5 del 23/07/202 - rimodulazione impegni assunti con determinazione nr. 228 del 22/07/2025"

Visti:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e di qualificazione richiesti compresa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, della ditta RENDA GIUSEPPE SAS sottoscritta in data 07.07.2025;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta RENDA GIUSEPPE SAS, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL con prot. INPS_47097084 con scadenza il 08/12/2025;

Tutto ciò premesso,

- a. il **Comune di Bardonecchia** con sede in Piazza De Gasperi n. 1 - 10052 BARDONECCHIA (TO), rappresentato dall'Ing. Francesco Cecchini nato a Susa (TO) il 25/12/1973 codice fiscale CCCFNC73T25L013E nella sua qualità Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune" o "Stazione Appaltante" o "Committente") il quale agisce e stipula non in proprio, ma in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta avente codice fiscale n. 86501270010;
- E
- b. la **Ditta RENDA GIUSEPPE SAS** con sede in Via della Praia 12/B – 10090 Buttigliera Alta (To) - P.Iva 04735140016, rappresentata dal Sig. Antonio Renda, codice fiscale RNDNTN60R13I548N, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa di seguito denominata "Affidatario" o "Appaltatore",

stipulano il contratto mediante Lettera negoziale come prescritto all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per la disciplina dei reciproci rapporti in relazione alle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto dell'incarico

Il Comune di Bardonecchia affida a codesta Ditta l'effettuazione dei lavori di "Sistemazione illuminazione pubblica Via Torino, Via Einaudi, Via Susa" relativi al verbale in somma urgenza del 30/06/2025.

2. Importo dell'incarico

Con determinazione nr. 366 del 27/12/2023 è stato affidato alla ditta Renda Giuseppe Sas Di Renda Antonio & C. l'"Accordo Quadro per l'affidamento del servizio manutenzione illuminazione pubblica comunale per gli anni 2024, 2025 e 2026" procedendo con l'affidamento degli interventi ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Il relativo contratto è stato sottoscritto con rep. 945 del 08/01/2024

L'impresa aggiudicataria si è offerta di eseguire gli interventi in somma urgenza oggetto del presente contratto applicando il medesimo ribasso percentuale pari al 7,18% rispetto all'elenco prezzi riportato nel C.S.A. del suddetto Accordo Quadro.

L'importo contrattuale – ammonta ad € 10.000,00= (diecimila/00), da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi come importo massimo determinato “a misura”. Resta salva la liquidazione finale del corrispettivo delle prestazioni eseguite in base alle ore effettivamente lavorate.

3. Allegati

Sono parte integrante della presente lettera negoziale, pur non materialmente allegati:

- verbale di somma urgenza del 30.06.2025;
- determinazione Area Tecnica n. 228 (R.G. 503) del 22.07.2025;
- determinazione dell'Area Tecnica n. 241 (R.G. 528) del 24.07.2025;
- elenco prezzi riportato nel C.S.A. dell'“Accordo Quadro per l'affidamento del servizio manutenzione illuminazione pubblica comunale per gli anni 2024, 2025 e 2026” affidato con determinazione nr. 366 del 27/12/2023;

4. Disciplina di riferimento

La prestazione di cui all'oggetto regolata dalla presente lettera dovrà essere eseguita sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata, inderogabile e inscindibile delle regole tecniche, norme, patti, condizioni dedotti e risultanti dagli allegati richiamati nel precedente articolo, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

5 Stipula, efficacia e durata del contratto

La stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione e scambio della presente lettera commerciale.

Il contratto spiega i suoi effetti e si perfezionerà nel momento in cui la presente lettera negoziale con la firma dell'appaltatore perverrà al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione: *comune.bardonecchia@pec.it*.

I lavori si protrarranno per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

6. Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente capitolato, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto; in ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'appaltatore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente atto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
- f) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni assunte;
- g) manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'incarico.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

7. Sospensioni e proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso

all'ANAC.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'appaltatore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

8. Contabilità lavori/pagamenti acconti e saldo

Considerata la natura dei lavori in somma urgenza commissionati, non sono previsti pagamenti in acconto.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 140 comma 7 del D.Lgs. 36/2023

9. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

L'appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: CUP C32F25000070005 - CIG B7B066C68A.

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

10. Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità sul conto corrente comunicato dall'appaltatore.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al COMUNE DI BARDONECCHIA P.IVA 01908870015 CF. 86501270010 CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF19KR (UFFICIO: Uff_eFatturaPA) e con liquidazione entro 30 gg. fine mese data di ricevimento al protocollo dell'ente della fattura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura

Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono, il CIG, il CUP e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte dell'Ente.

L'appaltatore potrà trasmettere le fatture per il pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.bardonecchia@pec.it. Ogni messaggio di posta elettronica potrà avere come allegato una sola fattura, dovrà indicare nell'oggetto il numero della fattura stessa.

11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche

ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Ai fini dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che l'appaltatore applica il seguente contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente: Metalmeccanici-Artigiani (C030).

12. Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'appaltatore attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

13. Recesso

L'amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

14. Risoluzione di diritto

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel capitolato speciale, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 1453 e ss. del Codice civile.

L'amministratore avrà diritto, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- la ditta appaltatrice non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;
- subappalto non autorizzato/oltre i limiti autorizzati;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, di divieti e obblighi di cui all'articolo 21 del presente contratto;
- l'applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedano il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

15. Domicilio

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: renda@pec.it

16. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge

17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche indicato al precedente articolo 11.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

17. Rinvio

Per tutto quanto non previsto o non disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione richiamata all'articolo 2, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, ed infine alla normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

18. Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

19. Cessione del contratto/Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021.

Previo autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto del suddetto articolo 105, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

20. Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

La presente lettera è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo:

- a) il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente/responsabile di servizio;
- b) la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
- c) la prova della ricezione alla PEC dell'appaltatore;
- d) il file ricevuto dall'appaltatore all'indirizzo PEC dell'Ente.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della PEC che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente.

21. Codice di comportamento dipendenti comunali

L'appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 109/2022 e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia, nella sezione "Amministrazione trasparente"; e pertanto si impegna rispettare e far rispettare il suddetto codice, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori.

L'appaltatore si impegna altresì a rispettare quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

22. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), il committente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal committente per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'esecuzione della prestazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dall'esecutore vengono acquisiti dal committente ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Base giuridica del trattamento: il concorrente è tenuto a fornire i dati al committente, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal committente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipulare il contratto o di erogare il corrispettivo.

Natura dei dati trattati: i dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti connessi al trattamento, ed in particolare del diritto di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica o la rettifica degli stessi.

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia con sede a Bardonecchia (TO), in piazza De Gasperi 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'Ing. Francesco Cecchini in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

Ing. Francesco Cecchini - Firmato digitalmente

L'AFFIDATARIO – DITTA RENDA GIUSEPPE SAS

Sig. Antonio Renda - Firmato digitalmente